



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione CIVILE

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi Presidente rel

Dr Silvia Rossi Giudice

Dr Lorenzo M Lico Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 20-1/ /2023 promosso ex
art. 268 CCI da

DANIELA FABBRI - cf FBBDNL62A41I304Q

con l' Avv Elisabetta Tumbarello

debitore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 31-1-2023 FABBRI
DANIELA , persona fisica esercente attività di lavoro subordinato,



ha chiesto ai sensi dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di Rimini;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art 269 c 2 CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- Sia sussistente lo stato di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio – composto da due immobili, di cui uno in nuda proprietà, da tre polizze vita e dal reddito da lavoro subordinato - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte -



derivanti da prestazione di garanzia in favore della società in passato amministrata e successivamente dichiarata fallita, con fallimento chiuso nell'aprile 2021, nonché da finanziamenti assunti per la ristrutturazione della propria abitazione - per circa € 4.395.368,84;

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo ;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, oppure i crediti non esigibili, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura , fino ad



esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

Rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) i “ *crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 cpc* “ non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art 46 LF , o nella liquidazione giudiziale, per la quale dispone l'art 146 CCI - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore; a norma del comma 4 dell'art 545 cpc, i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali) , è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;

L'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione “ *i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia* “ , non è alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque va interpretata nel senso che l'”occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia”, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità , ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o



superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio);

nella fattispecie, tenuto conto che lo stipendio del debitore ammonta ad € 2.330 circa netti mensili per 12 mensilità (v Mod 730 per i redditi 2021 e 2020 , che indicano un reddito netto annuo , rispettivamente , di circa € 27.900 e di € 28.000) - si precisa che non va considerata la detrazione per pignoramento del quinto, che cesserà con la apertura della procedura concorsuale - e considerato che vengono esposti nel ricorso ed attestati dall'OCC debiti di varia natura : finanziaria, fiscale, da prestazione di garanzia (vi sarebbe , quindi , simultanea presenza di diversi tipi di credito indicati dall'art 545 cpc), la parte esclusa dalla liquidazione non può essere inferiore alla metà di tale somma, cioè ad € 1.165,00;

Considerato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, compreso quindi il reddito - si deve tenere conto delle condizioni familiari del debitore: nel caso in esame , la Fabbri è persona che vive da sola e non ha oneri familiari particolari , dovendo quindi affrontare le spese solo per il proprio mantenimento; all'attualità usufruisce - presumibilmente senza oneri, dal momento che usufruttuaria dell'immobile è la madre e che comunque non risulta alcun titolo contrattuale



dell'occupazione (v Perizia di Stima nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare) – un ampio appartamento - attico in Sant'Arcangelo di Romagna , via Mazzini 50 ; risulta pertanto più che ragionevole, fino a modificazione della situazione di fatto, la indicazione di una somma mensile per il suo – mantenimento di complessivi € 1.170,00 al mese per 12 mesi l'anno , considerato che la notevole esposizione debitoria maturata , e la relativa necessità di tutela dei creditori, rendono opportuno che le spese personali siano limitate a quelle per le esigenze primarie di vita (in cui non rientra l' attività sportiva a pagamento o il mantenimento di animali domestici onerosi);

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dalla ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare alla debitrice il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura);

ritenuto che ai sensi dell'art 270 c 2 lett b CCI debba essere nominato liquidatore uno degli attuali gestori nominati dall'OCC;

ritenuto che la improseguibilità dell'esecuzione forzata individuale e della assegnazione del quinto dello stipendio siano effetti automatici conseguenti all'apertura della procedura, a norma degli artt 270 comma 5 e 150 CCI;

visto l'art 270 CCI

DICHIARA



Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL
PATRIMONIO DI **DANIELA FABBRI** cf
FBBDNL62A41I304Q

Nomina Giudice Delegato la **Dr Francesca Miconi**

Nomina liquidatore il **Dr Andrea Buldrini**, Gestore della Crisi
nominato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture
contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti
dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di
inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta
elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di
ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di
liquidazione

FISSA

in euro 1.170,00 le somme necessarie al mantenimento del debitore e
della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

DISPONE che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti



sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;

- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza



del triennio;

- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 18-2-2023

Il Presidente

Dr Francesca Miconi

